

**SERVIZIO DI EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI TITOLI DI ASSEGNAZIONE
DELLA DOTE SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

Regione Lombardia, nell'ambito della previsione contenuta nella l.r. 19/2007 (art. 8) finalizzata a contribuire alla spesa delle famiglie per la fruizione del servizio educativo di istruzione, proporzionalmente all'impegno economico rivolto alle stesse in relazione alla frequenza di scuole statali o paritarie o centri di formazione accreditati, ha realizzato il sistema "Dote Scuola", quale complesso di strumenti per l'accesso ai servizi educativi, gestiti da un unico livello di governo, con un unico procedimento e rappresentati da specifici buoni servizi. In particolare, il sistema "Dote Scuola" consente agli studenti beneficiari di rivolgersi ad una rete di punti convenzionati per ottenere, mediante la semplice esibizione di un titolo o di un dispositivo di accesso, i servizi messi loro a disposizione, senza esborso di denaro contante. Gli studenti sono dunque i beneficiari diretti dei titoli, mentre gli enti, i comuni, le istituzioni scolastiche e formative, gli esercizi commerciali ed altri soggetti di varia natura –presso i quali gli studenti possono fruire dei buoni servizio e che vengono a costituire una rete -ne costituiscono i beneficiari indiretti, in quanto ad essi le prestazioni verranno rimborsati a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso le loro sedi.

Regione Lombardia ha quindi rilevato l'opportunità, a seguito della sperimentazione e modellizzazione già attuata nei precedenti anni scolastici, di dare prosecuzione allo strumento "Dote Scuola", attraverso l'affidamento del servizio di realizzazione e gestione dei titoli di accesso, monitoraggio e rendicontazione dei risultati ad un appaltatore specializzato nella realizzazione di tali supporti gestionali in forma cartacea, elettronica o attraverso servizi on-line.

L'articolazione delle componenti di Dote Scuola afferenti all'ambito istruzione e istruzione e formazione professionale (IeFP) è la seguente:

- Componente "Buono Scuola" finalizzata a sostenere gli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi di istruzione a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie o statali che applicano a carico delle famiglie una retta di frequenza;
- Componente "Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche", destinata agli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (Classi I e II), statali e paritarie, ovvero iscritti e frequentanti istituzioni formative accreditate esclusivamente per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche;
- Componente "Merito" destinata agli studenti residenti in Lombardia capaci e meritevoli frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno conseguito risultati di eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi.

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Nello specifico, l'appaltatore dovrà realizzare le seguenti attività:

- produzione e distribuzione di strumenti informativi destinati ai beneficiari diretti ed indiretti della Dote Scuola;
- acquisizione da Regione Lombardia e gestione del database dei beneficiari diretti per la produzione dei titoli di spesa;
- acquisizione e gestione del database dei beneficiari indiretti e dei soggetti affiliati alla rete commerciale per la gestione dei pagamenti e il monitoraggio degli accessi;
- acquisizione degli ordini di produzione;
- produzione, personalizzazione e trasmissione dei titoli in formato esclusivamente elettronico, così come progettati e studiati all'interno del sistema Dote Scuola, ai destinatari legittimati;
- invio di comunicazioni alle famiglie beneficiarie della disponibilità dei titoli, secondo le modalità definite dal committente, anche attraverso l'utilizzo di messaggistica di testo e posta elettronica;
- gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori affiliati;
- elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un dettagliato sistema di reporting;
- dematerializzazione di tutti i titoli delle componenti di Dote Scuola mediante l'utilizzo da parte degli studenti beneficiari della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei buoni servizi della Dote Scuola;
- attività di supporto nell'acquisizione delle domande della Dote Scuola nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Sono beneficiari diretti gli studenti per i quali può essere finanziato l'accesso a servizi di natura sociale, scolastica e formativa, all'interno del sistema dote. Tali beneficiari diretti accederanno al diritto attraverso l'erogazione di titoli o dispositivi di accesso che escludano l'erogazione diretta di denaro.

I beneficiari indiretti, invece, sono costituiti dalla rete di erogatori di beni o servizi cui i beneficiari diretti possono rivolgersi per usufruire del diritto che il sistema dote mette loro a disposizione, attraverso l'utilizzo dei titoli appositamente finalizzati.

La composizione della rete di erogatori affiliati al sistema dote, deve essere coerente con la finalizzazione predefinita, includendo prioritariamente:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- operatori pubblici e privati della formazione;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica o per l'acquisto di sussidi scolastici anche multimediali e/o dotazioni tecnologiche;
- università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (L. 508/99) e scuole superiori per mediatori linguistici;
- associazioni di categoria;
- enti culturali, teatrali e museali;
- associazioni, società sportive e gruppi sportivi.

Tale elenco potrà essere ampliato dal committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche di istruzione e formazione professionale.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti di Regione Lombardia.

L'appaltatore dovrà realizzare nello specifico le seguenti attività, secondo le tempistiche di seguito specificate:

- produzione e divulgazione di materiale informativo destinato a beneficiari diretti (stimati in circa 300.000 unità) e indiretti, per la piena diffusione delle informazioni sulla Dote scuola, delle relative modalità di accesso e, in particolare, delle istruzioni tecniche relative allo strumento adottato (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- acquisizione, verifica e aggiornamento del database dei beneficiari diretti e della composizione della dote assegnata da Regione Lombardia, (alla ricezione dei dati o dei documenti trasmessi da Regione Lombardia);
- acquisizione degli ordini di produzione (secondo le prescrizioni regionali);

- produzione e personalizzazione dei titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche per ogni tipologia dotale ed emissione dei relativi documenti contabili (entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione);
- predisposizione dei dati di produzione e trasmissione dei titoli elettronici ai beneficiari (entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione);
- acquisizione, verifica e aggiornamento del database dei beneficiari indiretti erogatori di servizio (alla ricezione dei dati per tutta la durata del contratto);
- contabilizzazione dei documenti e rilevazione dei codici di lettura dei titoli per la rendicontazione;
- emissione dei pagamenti per la rete degli operatori (entro 30 giorni dalla presentazione dei titoli all'incasso);
- predisposizione della reportistica e trasmissione dei dati relativi ai beneficiari diretti e indiretti, ivi compresa la rete degli esercizi commerciali affiliati (a cadenza trimestrale, per tutta la durata del contratto);
- invio di comunicazioni alle famiglie beneficiarie (entro 48 ore dalla trasmissione dei titoli).

Su richiesta della Regione, l'appaltatore dovrà predisporre prospetti contenenti informazioni sull'intero processo di servizio. Le informazioni da fornire e il relativo formato saranno congiuntamente concordate.

L'appaltatore svolgerà le attività secondo le tempistiche sopra specificate.

Articolo 5 – Caratteristiche tecniche dei titoli e del circuito

Caratteristiche tecniche dei titoli

I titoli devono garantire l'accesso e l'utilizzo esclusivamente presso la rete dei destinatari indiretti della Dote scuola (operatori ed esercizi affiliati). I titoli sono realizzati esclusivamente in formato elettronico.

Caratteristiche essenziali sono:

- finalizzazione accertata;
- nessuna possibilità di convertire i titoli in denaro;
- monitorabilità dell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche dei titoli sono:

- codici di controllo per la loro identificazione e la tracciabilità del circuito;
- periodi di fruibilità e data di scadenza;
- valorizzazione del titolo, con indicazioni sulla proposta per la realizzazione (ad accesso, a prestazione, a valore minimo componibile, ecc.).

I buoni servizio di Dote scuola dovranno riportare una specifica data di scadenza per la loro

fruizione, stabilita da Regione Lombardia.

Caratteristiche della rete dei beneficiari indiretti

La rete dell'appaltatore è composta da tipologie di erogatori differenti, a seconda della finalizzazione dei fondi da erogare attraverso la Dote scuola, includendo prioritariamente i seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- operatori pubblici e privati della formazione;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica;
- negozi di sussidi didattici, musicali, multimediali, o di altre dotazioni tecnologiche per l'apprendimento;
- università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (L. 508/1999) e scuole superiori per mediatori linguistici;
- associazioni di categoria;
- enti culturali, teatrali e museali;
- associazioni, società sportive e gruppi sportivi.

Tale elenco potrà essere ampliato dal committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di istruzione e formazione professionale.

La costituzione, implementazione e gestione della rete dei negozi affiliati sul territorio deve garantire una copertura capillare sul territorio regionale, per quantità e tipologia in base alla finalizzazione definita, con un numero minimo di esercizi commerciali affiliati per tutta la durata del contratto pari ad almeno 5.000 unità, di cui almeno il 70% di esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114.

A tal fine l'appaltatore richiede alla rete un concorso alle spese di gestione amministrativa che dovrà essere indicato nell'offerta economica. Tale concorso alle spese **non potrà comunque essere superiore al 2%**. L'appaltatore non potrà invece richiedere alcun aggio alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, ai comuni lombardi e agli operatori accreditati per l'istruzione e la formazione.

Articolo 6 – Sedi di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sull'intero territorio regionale. Sono infatti destinatari dei buoni servizi della Dote scuola gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione a gestione ordinaria presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, primarie o secondarie, nonché gli studenti frequentanti i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (leFP) di secondo ciclo.

Articolo 7 - Controlli

L'appaltatore si impegna a garantire il corretto funzionamento del servizio. Effettua a tal fine controlli periodici e capillari in almeno il 10% degli esercizi commerciali affiliati per ciascuna annualità di vigenza contrattuale, per accertare in particolare:

- il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte degli erogatori affiliati;
- l'utilizzo dei titoli esclusivamente presso i punti di servizio autorizzati da parte dei legittimi beneficiari;
- la compatibilità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari rispetto alle finalità della Dote scuola.

Qualora dalle operazioni di riscontro il gestore rilevi inadempienze da parte degli esercizi commerciali aderenti al circuito, oppure violazioni da parte dei beneficiari, provvede a darne immediata comunicazione alla Regione che valuterà le azioni conseguenti.

A seguito delle procedure di controllo, l'appaltatore predispone flussi documentali trimestrali che attestino la verifica sulle modalità di attuazione del servizio, la sua qualità e l'utilizzo dei titoli sul territorio.

Articolo 8 – Team minimo di lavoro

L'appaltatore dovrà garantire il necessario supporto tecnico- specialistico, con la messa a disposizione di:

- conoscenza ed esperienza consolidata nella partecipazione a progetti di natura sociale, formativa o legati all'inserimento lavorativo;
- esperienza documentata nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi formativi e alla persona;
- conoscenza ed esperienza consolidata degli strumenti informativi e dei processi legati alla realizzazione di servizi basati su dispositivi analoghi.

A prescindere dall'organizzazione che l'appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesto un alto grado di sinergia delle risorse impiegate al fine di garantire risultati adeguati agli obiettivi dati.

L'erogazione del servizio dovrà prevedere un alto grado di responsabilizzazione dell'appaltatore, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di lavorare in team e rispetto delle scadenze pianificate. In particolare, l'appaltatore dovrà individuare il coordinatore responsabile al quale la Regione farà riferimento per gli aspetti più generali di esecuzione del progetto, oltre a un referente per il territorio per la gestione delle attività affidate, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la rete dei beneficiari indiretti.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a

disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Articolo 9 - Durata del servizio e base d'asta

Il contratto ha una durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività rendicontative della Dote scuola relativa all'ultimo anno scolastico di vigenza dell'appalto (2021/2022).

Il valore complessivo dell'appalto è di **euro 750.000,00** (settecentocinquantamila), quale aggio presunto dell'appaltatore derivante dalla commissione corrisposta da tutti i soggetti affiliati alla rete commerciale. Il servizio è reso dall'appaltatore a titolo completamente gratuito per la Regione.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 10 – Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto resteranno di proprietà esclusiva di Regione Lombardia e pertanto l'appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. Regione Lombardia potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato

Articolo 11 – Modalità di pagamento

11.1 Rimborso dei titoli della Dote Scuola

La Regione provvederà a liquidare le note di debito fuori campo IVA che saranno emesse a fronte della produzione dei titoli e comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse da parte dell'appaltatore, corredate da tutti gli elementi identificativi dei beneficiari rimborsati, per consentire la liquidazione degli stessi secondo le scadenze stabilite.

Il valore delle risorse trasferite, relative ai titoli di tutte le componenti della Dote scuola ammonta a circa euro 36.000.000 (trentasei milioni) per ciascuno degli anni scolastici di riferimento. Tali risorse potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura stimata del 20%, in relazione alle effettive disponibilità del bilancio regionale.

11.2 Garanzia Fideiussoria

L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, è tenuto a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire tramite idonea garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo annuo stimato di euro 36.000.000.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la nota di debito secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna nota di debito dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della nota di debito.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale

obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 19.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 13 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell’Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

13.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

13.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

13.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

13.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

13.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE

2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 14 - Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 15 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 16 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 17 - Penali

Il Rup DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 15 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- qualora l'appaltatore non rispetti le scadenze temporali definite si riserva la facoltà di applicare una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla predette scadenze;
- qualora i servizi resi dall'appaltatore nello svolgimento del contratto non siano qualitativamente conformi a quanto richiesto o contengano difetti o imperfezioni tali da provocare danni di immagine a Regione Lombardia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 19 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) applicazione di penali da parte della Regione per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;

- f) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- g) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 22 in caso di subappalto;
- h) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 21 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di

riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 22 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 23 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione

medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 26 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.